



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. ... ha reclamato l'ordinanza del 26 settembre 2019, con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione, ai sensi dell'art. 631-*bis* c.p.c., della procedura esecutiva iscritta al n. 83/1993 del ruolo generale delle espropriazioni immobiliari. Ha chiesto la revoca del provvedimento impugnato, evidenziando l'insussistenza dei presupposti della fattispecie estintiva: la creditrice non ha omissis il pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, richiesto dal professionista delegato a mezzo p.e.c. del 26 novembre 2018, bensì ha corrisposto a quest'ultimo – sia pur in ritardo rispetto al termine di dieci giorni assegnato dall'ausiliario – le somme all'uopo necessarie mediante bonifico con valuta del 13 marzo 2019. Nondimeno, secondo la creditrice la fattispecie estintiva si verificherebbe solo se il termine sia stato assegnato dal Giudice dell'esecuzione e non dal suo delegato.

2. – L'art. 492, comma 1, c.p.c., al fine di dare più ampio risalto alle vendite giudiziarie e nell'auspicio di incrementare il ricavato delle stesse (con immediati e intuibili benefici sia per il creditore che per lo stesso debitore), stabilisce che *«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"».*

A tal fine l'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che *«Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi».*

A garanzia dell'effettività della prescrizione e per impedire condotte dilatorie dello stesso creditore (che, secondo il principio generale desumibile dall'art. 630, comma 1, c.p.c., ha l'onere di compiere ogni atto necessario affinché l'espropriazione prosegua verso il suo esito fisiologico), l'art. 13, comma 1, lettera ee, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto



2015, n. 132, ha inserito nel codice di rito l'art. 631-*bis* c.p.c., a mente del quale «*Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma*».

Secondo la reclamante la norma non può che essere interpretata letteralmente, per cui il presupposto della sua operatività riposerebbe nella previsione di un termine da parte del Giudice dell'esecuzione, e non anche del professionista delegato. Ciò in quanto l'art. 152 c.p.c. prevede, in generale, che solo il Giudice possa fissare, nei casi previsti dalla legge, termini perentori per il compimento degli atti del processo.

La tesi sostenuta dalla creditrice non appare convincente.

Tutte le norme relative alle vendite giudiziarie relative alle espropriazioni immobiliari ruotano intorno alla figura del Giudice delle esecuzioni. Eppure non si dubita che per effetto della delega di cui all'art. 591-*bis* c.p.c. quelle stesse norme trovino applicazione davanti al professionista delegato, il quale non è un mero ausiliario del Giudice dell'esecuzione, operando piuttosto come un sostituto (benché i suoi atti possano essere reclamati ai sensi dell'art. 591-*ter* c.p.c. davanti allo stesso magistrato che lo ha nominato): l'attività del delegato trascende i limiti di quella di un comune ausiliario, non avendo natura meramente accessoria o collaterale, ma sostitutiva, producendo – per effetto dell'investitura derivante dalla delega – gli stessi effetti processuali di quella propria del Giudice dell'esecuzione.

Il professionista delegato è, nell'attuale sistema delle vendite forzate, l'attore principale delle fasi successive all'ordinanza che dispone la vendita, curando tutti gli adempimenti necessari alla pubblicazione degli avvisi, all'aggiudicazione e al trasferimento dei beni staggiti, oltreché della distribuzione del ricavato. È dunque incaricato dello svolgimento di una porzione dell'attività giudiziaria, mediante poteri autoritativi (cfr. art. 591-*bis*, comma 3, numeri 3, 6, 7, 10) e certificativi (cfr. art. 591-*bis*, comma 3, numero 5, e comma 5, c.p.c.), rientrando perciò a pieno titolo tra i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.).



Intesi correttamente il ruolo e la natura giuridica del professionista delegato (evidentemente non adeguatamente percepiti dalla reclamante), e considerato che quest'ultimo è sicuramente tenuto a compiere le attività delegate secondo quanto previsto dagli articoli 570 ss. c.p.c., che pur si riferiscono al solo Giudice dell'esecuzione, appare evidente l'illogicità e l'incoerenza della tesi sostenuta dal reclamante.

Per effetto della delega *ex art. 591-bis* c.p.c., il professionista è incaricato di tutti gli adempimenti di cui agli articoli 570 e 576 del codice di rito (*art. 591-bis*, comma 3, numero 2, c.p.c.), replicando implicitamente tutti i poteri a tal fine demandati al Giudice dell'esecuzione. Egli non affianca il Giudice dell'esecuzione nella vendita, ma lo sostituisce; ha perciò il potere generale di direzione del processo relativamente alla fase successiva all'udienza *ex art. 569* c.p.c., fino alla formazione del progetto di distribuzione ed, anzi, anche successivamente ad esso (*art. 591-bis*, comma 3, numeri 12 e 13, c.p.c.). Ne è indiretta conferma il fatto che il legislatore abbia dovuto espressamente riservare al Giudice dell'esecuzione (solo) i provvedimenti di cui all'*art. 586* c.p.c. (*art. 591-bis*, comma 10, c.p.c.), sul presupposto logico e giuridico che il delegato possa invero svolgere tutte le attività processuali non espressamente riservate al delegante, incluse quelle strumentali al completamento delle operazioni delegate, sebbene non espressamente richiamate.

D'altra parte è contrario alla logica (deflattiva) della delega ritenere che debba essere di volta in volta il Giudice dell'esecuzione – e non il professionista delegato, ai sensi dell'*art. 591-bis*, comma 1, c.p.c. – a sollecitare il creditore pigro, che in maniera quasi puerile si difende e ritiene di poter *ad libitum* e impunemente non adempiere nel termine assegnato dal delegato, solo perché quest'ultimo non è un magistrato. Il comportamento del creditore non appare meritevole di tutela poiché non sorretto da una giustificazione sostanziale, ed è anzi contrario ai doveri di collaborazione desumibili dall'*art. 88*, comma 1, del codice di procedura civile.

Al più il “creditore inadempiente” (ossimoro) può lamentare ai sensi dell'*art. 591-ter* c.p.c. che il termine assegnato dal delegato sia stato esiguo, ovvero che il ritardo non sia dipeso da causa a lui imputabile. Viceversa non si comprendono le



concrete ragioni che giustificano l'inosservanza di un termine da parte di un pubblico ufficiale, che ha il compito – conferito dal Giudice dell'esecuzione – di svolgere con tempestività tutti gli adempimenti procedurali preordinati all'espropriazione (sulla non irrilevanza del termine accordato dal professionista delegato, cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 27 gennaio 2017, n. 2044, secondo cui «*In tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato)*»).

La motivazione articolata dalla reclamante a sostegno della richiesta di revoca dell'ordinanza di estinzione appare peraltro claudicante pur nella sua dimensione (esclusivamente) formale.

L'art. 631-*bis* c.p.c. si riferisce espressamente al Giudice dell'esecuzione, al pari delle altre norme previste in materia di espropriazione forzata che tuttavia – si è visto – sono pacificamente applicabili a seguito della delega.

La norma, pertanto, deve essere letta sistematicamente, coordinandola con la previsione di cui all'art. 591-*bis* c.p.c.: il delegato ha l'obbligo di curare la pubblicazione dell'avviso di vendita nelle forme indicate dall'art. 490 c.p.c. e di conseguenza non può che avere il potere di chiedere al creditore precedente, ed ai creditori eventualmente intervenuti, il pagamento del contributo di cui all'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Sicché, per non svuotare di effettività il contenuto della delega e per non sterilizzarne la funzione deflattiva, egli può senz'altro assegnare un termine alle parti, la cui violazione determina l'estinzione della procedura esecutiva.

Al riguardo si rammenta che una volta realizzatasi la fattispecie estintiva, i fatti successivi sono irrilevanti, poiché l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione è una pronuncia meramente dichiarativa (o ricognitiva) di un effetto che si è già realizzato di diritto (art. 630, comma 2, c.p.c.; in giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 21 novembre 2017, n. 27545).



L'art. 152 c.p.c. non osta a tale interpretazione, trattandosi di norma generale che deve anch'essa essere declinata tenendo conto della possibilità (che invero costituisce oggi un dovere, a seguito della novella di cui all'art. 13, comma 1, lettera cc, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83) che il Giudice dell'esecuzioni "esternalizzi" lo svolgimento di una parte del processo esecutivo (sul punto, cfr. anche la già citata Cass. Civ., sez. III, sent. 27 gennaio 2017, n. 2044, da cui si ricava anche per il delegato la possibilità di fissare termini per il compimento di attività processuali, trattandosi di facoltà a doppio filo annodata ai poteri di direzione del processo).

Il criterio letterale è solo uno di quelli che possono essere praticati nell'interpretazione di un atto normativo. Tuttavia la norma di diritto non va confusa con la disposizione da interpretare, ma va estrapolata da essa. Il testo normativo deve essere perciò interpretato in base a tutti i criteri ermeneutici (incluso quello sistematico), in modo da non condurre a risultati asistematici o illogici.

Sarebbe insensato, asistematico e illogico non leggere l'art. 631-*bis* c.p.c. in combinato disposto con l'art. 591-*bis* c.p.c.; diversamente si arriverebbe all'assurdo di dover sostenere che il Legislatore – con il medesimo d.l. 27 giugno 2015, n. 83 – abbia nello stesso tempo introdotto l'obbligatorietà della delega per alleggerire i ruoli e velocizzare le operazioni di vendita, mentre dall'altro – contraddittoriamente – avrebbe onerato il Giudice dell'esecuzione, che ormai ha già delegato la vendita, di intervenire nuovamente per fissare un termine per il pagamento del contributo, trattandosi di adempimento preordinato alla pubblicazione degli avvisi, che è attività indefettibilmente rientrante nello spettro della delega. Men che meno sarebbe sensato pensare che la fattispecie estintiva possa consumarsi solo nel caso in cui la vendita si svolga davanti al Giudice dell'esecuzione, dato che lo stesso Legislatore ha declassato tale soluzione come residuale.

3. – Considerato che il debitore non si è costituito, nulla a provvedere sulle spese processuali.

4. – Atteso l'integrale rigetto del reclamo, sussistono presupposti di cui l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE



P.Q.M.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1638/2019 R.G.A.C., rigetta il reclamo, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 21 maggio 2020.

Il Giudice est.

*Dott. Giuseppe Lo Presti*

Il Presidente

*Dott. Giovanni De Marco*

FIRMIAMO DA LU PRESTI GIUSEPPE EMISSO DA ARUBARTEL S.p.A. N.3 CA 3 SERIAL# 0601203364203000/0031 0622042184 - FIRMIAMO DA DE MARCO GIOVANNI EMISSO DA ARUBARTEL S.p.A. N.3 CA 3 SERIAL# 0622000404/100112

